



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 366 DEL 04.12.2019

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Oggetto: Trattamento dei materiali prodotti dagli interventi di ricostruzione stoccati nella Cava ex Teges di Pontignone, relativi al periodo emergenziale. Liquidazione SAL FINALE.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Raniero Fabrizi quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dal 3 marzo 2016 al 31 dicembre 2018;

Considerato che in data 20 novembre 2018 l'Ing. Raniero Fabrizi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Duilio Giuseppe Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Vista la nota prot. n. 7674 del 27/05/2016 con cui USRA autorizzava ASM Spa alla prosecuzione della triturazione delle macerie, nelle more della stipula della convenzione;

Richiamata integralmente la determinazione USRA n. 366 del 29/09/2016 di approvazione della convenzione e di impegno della relativa spesa;

Vista la convenzione sottoscritta tra l'USRA e l'ASM Spa in data 29/09/2016;

Considerato che la Convenzione del 29/09/2016 era stata sospesa a partire dal 19/10/2016, a seguito della comunicazione da parte della Struttura di Missione che evidenziava la necessità di un ulteriore passaggio in CIPE delle risorse;

Preso atto della Delibera CIPE n. 59 del 1° dicembre 2016 che ha rifinalizzato l'accantonamento di euro 4.917.247,60 della Delibera CIPE 23/2015, stabilendo in modo esplicito che la somma di euro 2.477.500,00 sia destinata alla copertura del costo della Convenzione USRA - ASM Spa, stipulata in data 29 settembre 2016, al fine di disciplinare l'esecuzione dell'attività di trattamento dei materiali raccolti e stoccati, attività ancora da svolgere;

Preso atto della richiesta di proroga della convenzione in questione da parte dell'ASM Spa, con nota prot. n.761 del 27/09/2018;

Preso atto dell'accoglimento della richiesta da parte dell'USRA, con nota prot. n. 13218 del 25/10/2018;

Preso atto della documentazione fornita da ASM Spa, prot. n. 762 del 07/10/2019, con cui si fornisce l'elenco delle pesate dei camion entrati nella Cava di Pontignone;

Preso atto che nella documentazione fornita da ASM Spa le pesate complessive relative al periodo compreso fra il 29/08/2012 e il 21/11/2012 sono pari ad 44.544,00 tonnellate;

Verificato che il valore complessivo delle pesate desumibile dal sito www.commissarioperlaricostruzione.it/ - sezione macerie- non è identico a quanto indicato da ASM Spa;

Preso atto che dal sito del Commissario le pesate sono pari a 60.712,00 tonnellate, mentre dalla rendicontazione presentata da ASM Spa risultano 44.544,00 tonnellate;

Considerato che, nelle precedenti rendicontazioni, ASM ha presentato una nota, prot. n. 1142 del 12/12/2016 in cui dichiara che, in merito alle pesate delle macerie entrate nella cava di Pontignone, esistono delle differenze fra quanto indicato sul sito del Commissario e quanto realmente calcolato da ASM Spa, che detiene la documentazione originale dei documenti di trasporto, archiviata presso la propria sede. Inoltre la società dichiara di aver comunicato tali errori al Soggetto Attuatore per la rimozione delle macerie, che non ha provveduto alle necessarie correzioni del sito specifico;

Verificato che la prima pesata indicata nel SAL Finale è la prima successiva all'ultima pesata indicata nel 6° SAL, liquidato con determinazione n. 30 del 22/03/2019;

Vista la fattura elettronica di ASM Spa n. 100/01 del 07/10/2019 dell'importo di euro 401.341,44, oltre IVA di euro 40.134,14, per un totale di euro 441.475,58;

Considerato che nel conteggio della fattura, ASM Spa ha preso come base di calcolo non le 60.712,00 tonnellate indicate sul sito del Commissario, bensì 44.544,00 tonnellate (nota ASM Spa prot. n. 762 del 07/10/2019), con uno scarto di 16.168,00 tonnellate in meno;

Considerato che l'importo fatturato è inferiore rispetto al rendicontato e che questo Ufficio non riconoscerà alcuna somma aggiuntiva relativa al periodo di rendicontazione in questione;

Verificato che il conteggio, alla luce di quanto rappresentato da ASM Spa, è così dettagliato:

- Imponibile 44.544,00 t x 9,01 € = 401.341,44 €
- IVA 401.341,44 € x 10% = 40.134,14 €
- Totale 401.341,44 € + 40.134,14 € = 441.475,58 €

Richiamata la nota dell'USRA, prot. n. 11258 del 22/11/2019, con cui si chiede ad ASM Spa di fornire ogni elemento utile a comprendere le motivazioni per le quali il finanziamento stanziato non risulta sufficiente alla copertura della triturazione delle macerie depositate presso Pontignone, relative al periodo compreso fra il 21/11/2012 ed il 31/12/2012;

Preso atto della nota dell'ASM Spa, prot. n. 913 del 28/11/2019, con cui si adducono motivazioni in merito allo scostamento del quantitativo di macerie definito, evidenziando che il sito di Pontignone non era dotato di una pesa attiva e funzionante prima della gestione dell'ASM SPA, ed al suo interno erano già presenti delle grandi quantità di materiale da trattare. Si evidenzia, comunque, che le macerie depositate durante il periodo emergenziale (fino al 31/12/2012), sono state tutte trattate;

Considerato che le motivazioni fornite da ASM Spa sono state accolte;

Verificata la regolarità contributiva dell'ASM Spa, con prot. INAIL_17811778 del 20/08/2019;

Verificata la regolarità fiscale dell'ASM Spa, con IUR n. 201900003695308 del 04/12/2019;

Preso atto della regolarità della prestazione eseguita;

Ritenuto di liquidare la somma di 441.475,58 €;

Considerato che la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalla presente determina sono a valere sulle risorse stanziate dalla Delibera CIPE n. 59/2016, finalizzate alle attività di triturazione delle macerie stoccate nella cava di Pontignone, giacenti sulla contabilità speciale n. 5730 e che presenta la necessaria capienza.

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

1. Che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di procedere alla liquidazione della somma di 441.475,58 € a favore di:
 - ASM Spa per di euro 401.341,44;
 - Erario dello Stato per euro 40.134,14 per versamento IVA;

3. che la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalla presente determina sono a valere sulle risorse stanziare dalla Delibera CIPE n. 59/2016, finalizzate alle attività di triturazione delle macerie stoccate nella cava di Pontignone, giacenti sulla contabilità speciale n. 5730 e che presenta la necessaria capienza.

L'Aquila, 4 dicembre 2019

**Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila**
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

